



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 100 del 08/06/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2010, n. 1130

Cont. 68/10/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari -C.B.H. Città di Bari Hospital c/ Regione Puglia - Improcedibilità del giudizio e compensazione delle spese.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 11/01/2010, la società C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A. ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - per l'annullamento, previa sospensiva, la deliberazione di Giunta Regionale n. 2019 del 27.10.2009, pubblicata sul B.U.R.P. in data 11.11.2009, a mezzo della quale è stata approvata la "rete dialitica per l'assistenza ai nefropatici cronici per il triennio 20092011, nei limiti di cui ai motivi di ricorso, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

- con nota prot. AOO/151/ 29 GEN. 2010 n°971 e successiva nota, sostitutiva della precedente, prot. AOO/151/2 FEB. 2010/n° 1045, Il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica - Ufficio 3: Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Assessorato alle Politiche della Salute, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio;

- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 5.2.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;

- con Deliberazione n. 959 del 13/04/2010 la Giunta Regionale ha deliberato di ratificare l'operato del Presidente;

- l'avv. Rosato si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva a mezzo della quale chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo;

- a seguito delle deduzioni difensive formulate dalla Regione, il difensore di controparte, con nota pervenuta in data 2/03/2010 prot. N./L/11/4519, comunicava l'intenzione della ricorrente di abbandonare il giudizio a condizione che l'Amministrazione dichiarasse l'appartenenza della stessa ricorrente alla rete dialitica pubblica;

- l'avv. Rosato trasmetteva tale missiva al competente Servizio P.A.O.S. dell'Assessorato alle Politiche della Salute con nota del 3/03/2010 prot. N. 11/L/474;

- in riscontro a detta nota il predetto Servizio, con nota prot. AOO_151 n. 4117 del 14.04.2010, trasmetteva all'Avvocatura Regionale la D.G.R. n. 899 del 25 marzo 2010 avente ad oggetto: "DGR n. 2019 del 27/10/2009. Rete dialitica per l'assistenza ai nefropatici cronici. Precisazioni";

- la predetta DGR veniva trasmessa, con nota del 28/04/2010, al difensore della C.B.H. Città di Bari Hospital S.r.l. il quale la riscontrava in data 29/04/2010, al protocollo dell'Avvocatura n. 11/L/8781, dichiarando che, preso atto del contenuto della DGR n. 899/2010, la ricorrente non aveva più interesse alla decisione della causa nel merito e, pertanto, proponeva di richiedere alla prossima udienza del 13/05/2010, la dichiarazione di improcedibilità del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse con la compensazione delle spese;

- la pronuncia di improcedibilità con compensazione delle spese di giudizio appare opportuna per l'Amministrazione poiché la sottrae all'alea di un esito sfavorevole del giudizio, dovuto alla riconosciuta opportunità di precisazioni della delibera impugnata, con conseguente condanna alle spese;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

- di autorizzare l'Avv. Mariangela Rosato, difensore della Regione nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari illustrato in premessa, ad aderire alla richiesta di improcedibilità del ricorso introduttivo con compensazione delle spese che il difensore della ricorrente formulerà all'udienza del 13/05/2010, o a quella diversa eventualmente fissata dal Tribunale;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

